

**STATUTO DELLA
“FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA – ONLUS”**

**CAPITOLO I
ORIGINE, SCOPI, STRUTTURE E MEZZI FINANZIARI**

Art.1

ORIGINE

L'Asilo Mariuccia – Istituto Laico eretto in Ente Morale con Regio Decreto 6 dicembre 1908 n. 527 – è stato costituito in Fondazione dal 1 gennaio 2014, conformemente alle procedure di trasformazione dettate dalla legge regionale 1/2003.

La Fondazione ha assunto la denominazione di “Fondazione Asilo Mariuccia Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS”, ovvero la denominazione abbreviata di “Fondazione Asilo Mariuccia - ONLUS”.

Art.2

SCOPI

La Fondazione non ha scopo di lucro e opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale; l'azione sociale dell'Ente si rivolge prioritariamente alle vittime di soprusi e maltrattamenti, ovvero a chi ha bisogno di essere ascoltato, aiutato ed accompagnato, per riscoprire valori, risorse e bisogni propri al fine di recuperare la propria dignità di persona. La Fondazione studia, progetta, sperimenta ed eroga servizi alla persona nell'ambito dei disposti statutari con vincoli di cui alle vigenti legislazioni regionali e nazionali.

Offre principalmente assistenza sociale a bimbi accompagnati dalle loro mamme o a minorenni soli, ma può svolgere anche funzioni socio-sanitarie, di housing sociale. Può accogliere anche adulti, nel vincolo di servizio di utilità sociale ovvero per affrontare le emergenti possibilità di fragilità sociale.

L'accoglienza può essere attuata in strutture - di proprietà o rese disponibili da terzi – di tipo residenziale oppure semi-residenziale od anche in regime di housing sociale, prioritariamente su segnalazione dei Servizi Sociali dei Comuni o del Tribunale per i Minorenni.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali sancite nel presente statuto, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La Fondazione non potrà mai avere in qualsiasi forma o misura un carattere confessionale.

I termini di intervento dell'Ente sono definiti in un Regolamento Generale.

Art.3

STRUTTURE, MEZZI FINANZIARI E PATRIMONIO

a) Strutture

La Fondazione ha la propria sede legale in Milano. L'Ente potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie. La Fondazione

esaurisce comunque le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Le Strutture operative contempleranno unità di offerta sociale di accoglienza residenziale o semi-residenziale, nonché luoghi di erogazione di servizi alle persone svantaggiate senza obblighi di residenzialità, favorenti il reinserimento sociale, la formazione professionale (delle persone accolte e degli operatori sociali) e la socializzazione in generale.

b) Mezzi finanziari e patrimonio

L'Ente provvede al raggiungimento dei propri fini statutari attraverso i seguenti mezzi:

- 1) rendite del patrimonio;
- 2) donazioni, elargizioni e legati di Enti pubblici e privati e di persone fisiche;
- 3) rette, tariffe, proventi o contributi dovuti da enti pubblici o privati per l'esercizio delle attività statutarie;
- 4) contributi da fund-raising del Comitato dei Benemeriti o di Associazioni non-profit che supportano la Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni risultanti dall'inventario redatto entro i termini di cui alla legge regionale 1/2003 e dalle successive variazioni ed integrazioni all'inventario stesso.

CAPITOLO II

Art.4

ORGANI ED ORGANISMI

La Fondazione si compone di organi istituzionali e funzionali, nonché organismi:

a. organi istituzionali:

Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Amministrazione e Revisore Legale;

b. organi funzionali:

Direttore Generale, Direttore Tecnico.

c. organismi:

Comitato dei Benemeriti, Comitato Scientifico, Organismo di Vigilanza.

Apposito Regolamento Generale definisce la macro struttura organizzativa con possibilità di inserimento di eventuali altri comitati e funzioni che il consiglio di amministrazione ritenesse necessari per la realizzazione della missione e il funzionamento della Fondazione.

Tali organi possono variare od essere integrati in base alle future disposizioni di leggi e regolamenti.

Art. 5

ORGANI ISTITUZIONALI

Il Presidente della Fondazione

Il Presidente è nominato dai competenti organi della Regione Lombardia. Ha la rappresentanza legale, non delegabile, della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Dura in carica cinque anni, al pari dei Membri del Consiglio di Amministrazione.

In particolare:

- a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determina l'ordine del giorno delle sedute e sovrintende alla esecuzione delle determinazioni del Consiglio;
- b. esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega, nei limiti e con le modalità individuati con specifica deliberazione di Consiglio, assunta e depositata nelle forme di legge;
- c. In caso di urgenza può adottare provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio stesso rendendo noti i provvedimenti assunti nella prima seduta consigliere utile;
- d. è responsabile dei collegamenti e delle relazioni di rappresentanza con gli Enti Pubblici e Privati;
- e. propone al Consiglio le nomine dei Presidenti/Direttori degli Organi/Organismi dell'Ente.
- f. Il Presidente, così come i Consiglieri, non deve, per qualsivoglia motivo, versare in posizione di incompatibilità o conflitto di interesse con l'Ente.
- g. In caso di urgenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere con maggiore anzianità d'appartenenza al Consiglio di Amministrazione e in caso di pari anzianità di appartenenza il più anziano di età.

Il Presidente, così come per i Consiglieri, deve essere scelto tra soggetti forniti di specifica competenza tecnica, di amministrazione e direzione.

La carica può essere esercitata per un massimo di due mandati consecutivi.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri: il Presidente e da quattro consiglieri. Il Presidente viene nominato con le modalità di cui all'art 5 del presente Statuto. I quattro consiglieri sono nominati rispettivamente: n. 2 dal competente organo del Comune di Milano e n. 2 dalla Regione Lombardia.

Si insedia, a seguito di convocazione del Presidente uscente, entro trenta giorni dalla data dell'ultima nomina dei diversi consiglieri.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dell'organo e anche dopo la scadenza del mandato, finché non si sia insediato il nuovo Consiglio.

I Consiglieri possono rimanere in carica per un numero massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente ed i Consiglieri devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra soggetti forniti di specifica competenza tecnico scientifica di settore o amministrativa ovvero di esperienza di Amministrazione e Direzione che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- i). attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso enti del terzo settore, ovvero,
- ii). attività professionali o di insegnamento almeno di istruzione superiore in materie tecnico-scientifiche attinenti o comunque funzionali all'attività della Fondazione, ovvero,

iii). funzioni amministrative o direttive, presso enti pubblici o di interesse pubbliche o pubbliche amministrazioni o Organi dello Stato , operanti in settori attinenti a quello di attività della Fondazione, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni o che non hanno attinenza con i predetti settori né sono funzionali all'attività della Fondazione purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Esperienze e competenze vanno preventivamente documentate con apposito curriculum.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile ovvero il Presidente ed i Consiglieri non debbono, per qualsivoglia motivo, versare in posizione di incompatibilità o conflitto di interesse con l'Ente;
- fanno direttamente parte degli Uffici e/o delle Amministrazioni Pubbliche preposte alle nomine e/o controllo della Fondazione;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprono la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
- ricoprono la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale o Comunale con riferimento alle località lombarde dove la Fondazione ha le proprie sedi legale ed operative, ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

Art. 7

Decadenza ed esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione del Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato, su proposta fatta dal Presidente o da almeno due Consiglieri.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato. In caso di decadenza, dimissioni o morte di un membro, il sostituto resta in carica tanto quanto vi sarebbe rimasto il membro sostituito.

Art. 8

Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente. Delibera, specificatamente su:

- nomina del Direttore Generale;

- bilancio preventivo, bilancio consuntivo annuale con le relative relazioni morale e finanziaria;
- modifiche allo statuto, che non possono riguardare il carattere laico dell'Ente;
- adozione del Regolamento Generale di funzionamento della Fondazione, dei regolamenti interni e delle linee guida gestionali e di comunicazione della Fondazione;
- stipulazione di convenzioni e adesioni a forme associative, gemellaggi, premi;
- accettazione di donazioni e lasciti, contrazione mutui, contratti di comodato d'uso immobiliari;
- modificazioni patrimoniali derivanti da acquisti, permuta, alienazioni riguardanti immobili;
- spese che impegnino i bilanci per più esercizi;
- conferimento di specifiche deleghe ad operare al Direttore Generale e al Direttore Tecnico;
- nomina dei Membri del Comitato dei Benemeriti, dei Direttori/vertici degli Organismi dell'Ente, su proposta del Presidente;
- nomina e revoca dei rappresentanti dell'Ente in altri Enti, Associazioni ed Istituzioni;
- pronuncia della decadenza dei Consiglieri;
- rapporti di lavoro dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i rapporti di collaborazione professionale.

I Consiglieri espletano le proprie funzioni collegialmente ma per specifiche attività e per esperienza comprovata, ad uno o più di essi, possono essere delegate funzioni operative di promozione, vigilanza, studio od altra specifica attività nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 9 Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce per un minimo di due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, ed almeno una volta all'anno con l'Organismo di Vigilanza, per quanto attiene il Modello Organizzativo ed il Codice Etico. Si raduna altresì ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta di almeno due membri del Consiglio.

Le adunanze ordinarie e straordinarie, sono indette con invito scritto, a firma del Presidente, contenente data, ora e sede della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. L'inoltro può avvenire a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima della data stabilita per la seduta, ed almeno ventiquattrore prima per le convocazioni di urgenza con telegramma, fax o posta elettronica.

Con la presenza di tutti i suoi membri ed all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell'elenco della convocazione. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il numero legale deve perdurare e ove venga a mancare nel corso della seduta,

il Presidente la dichiara chiusa e ne ordina la menzione nel verbale delle adunanze.

Le deliberazioni debbono essere prese con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. I processi verbali delle adunanze, stese dal Segretario, sono firmati dallo stesso e da tutti coloro che sono intervenuti alle sedute; nel caso in cui qualcuno degli intervenuti alle adunanze del Consiglio di Amministrazione si allontani o ricusi di firmare o non possa firmare, deve esserne fatta menzione nel verbale. Ciascun componente del CdA ha diritto che nella verbalizzazione si facciano constatare eventuali motivazioni di voto da lui addotte.

Le proposte di modifica del presente statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri in carica.

Le proposte di trasformazione, di fusione o di estinzione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri in carica.

Qualora il valore di quorum non fosse un'unità intera si deve arrotondare il risultato all'unità intera superiore.

Le sedute del Consiglio, non sono pubbliche, ad esse può partecipare il Direttore Generale dell'Ente, con funzioni di segretario verbalizzante, che può esprimere, su richiesta, pareri consultivi, non vincolanti; tali pareri devono essere verbalizzati. Il Presidente può invitare alle sedute per chiarimenti o comunicazioni relativi agli argomenti da trattare, figure competenti, interne od esterne dell'Ente, A tali figure possono essere richiesti pareri consultivi, non vincolanti.

I Consiglieri espletano le proprie funzioni collegialmente, ma per specifiche attività e per esperienza comprovata, ad uno o più di essi, possono essere delegate funzioni operative di promozione, vigilanza, studio od altra specifica attività.

I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica nei seguenti casi:

- quando, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive;
- qualora si verifichi una delle cause di ineleggibilità previste dal Codice Etico.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Art. 10

Il Revisore Legale

Il Revisore, scelto tra gli iscritti del Registro dei Revisori legali nonché nell'Albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri è nominato dai competenti organi del Comune di Milano. Dura in carica cinque anni. E' rieleggibile per un numero massimo di due mandati consecutivi.

Egli controlla la gestione finanziaria dell'Ente. In particolare, deve esaminare annualmente i bilanci e riferirne al Consiglio di Amministrazione nella seduta di approvazione del consuntivo.

Art. 11

ORGANI FUNZIONALI

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è un Dirigente nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente tra i dipendenti della Fondazione, o tra soggetti esterni attraverso specifica selezione.

Il Consiglio di Amministrazione con proprio atto determinerà prioritariamente i requisiti necessari, l'inquadramento giuridico e il trattamento economico.

Esercita le funzioni di direzione dell'Ente, coordina la gestione complessiva e le attività delegate dal Consiglio di Amministrazione. Assume solo provvedimenti di ordinaria gestione all'interno delle attività delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Collabora alla preparazione dei programmi della Fondazione e alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati e cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione nonché il buon andamento dell'Amministrazione.

Predisponde, per quanto di competenza, piani di sviluppo operativi e strategici, sinergie, partecipazione a bandi, rete relazionale, convenzioni da porre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

Cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed assiste il Presidente ed il Consiglio stesso nello studio e nell'assunzione dei provvedimenti di competenza.

Coordina la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo predisposti dalla competenti strutture interne o dagli eventuali outsourcer formalmente delegati.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali.

Dettagli di compiti e doveri, competenze e modalità di intervento saranno esplicitate nel Regolamento Generale della Fondazione.

Art. 12

Il Direttore Tecnico

Il Direttore Tecnico risponde al Consiglio di Amministrazione con cui definisce gli obiettivi del mandato ed i piani attuativi in ambito socio-assistenziale.

Promuove la qualità dei servizi offerti dalla Fondazione e cura che l'organizzazione del lavoro educativo ed il ruolo delle persone interessate siano appropriati agli obiettivi di efficienza, efficacia e qualità.

E' invitato permanente del Comitato Scientifico. Partecipa, ove richiesto, con parere consultivo e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La sua area di competenza riguarderà solo il personale con funzioni educative. Dettagli di compiti e doveri, competenze e modalità di intervento saranno esplicitate nel Regolamento Generale della Fondazione.

Art. 13

ORGANISMI ISTITUZIONALI

Comitato dei Benemeriti

Il Comitato dei Benemeriti, è composto da persone fisiche e giuridiche che si sono particolarmente distinte nel sostenere la Fondazione con elargizioni od atti che hanno portato grande utilità all'Ente.

I Membri del Comitato sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, senza limiti di numero e vengono iscritti in un apposito libro dei "Benemeriti", custodito presso la sede della Fondazione.

I Componenti del Comitato dei Benemeriti sono suddivisi in tre categorie:

- di diritto;
- sostenitori-perpetui;
- ordinari-perpetui

in base agli importi di accesso alla categoria, ovvero degli atti di utilità, che vengono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

I membri non devono, per qualsivoglia motivo, versare in posizione di incompatibilità o conflitto di interesse con la Fondazione nel rispetto dei principi di aconfessionalità e di apoliticità della stessa.

La nomina di Membro Benemerito è personale e a carattere permanente, cessa dalle sue funzioni per dimissioni o morte. La nomina può essere revocata con decisione del Consiglio di Amministrazione a seguito di atti compiuti non degni dell'attestato a suo tempo conferito.

Il Comitato dei Benemeriti viene convocato dal Presidente della Fondazione almeno una volta l'anno per illustrare programmi e risultati.

Art. 14

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da professionisti qualificati nelle aree di intervento sociale, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il numero dei componenti non dovrà essere superiore al numero di quindici.

Il Comitato Scientifico è un organismo con funzioni consultive e propositive verso il Consiglio di Amministrazione per l'organizzazione delle aree di indirizzo, di seminari, per la pubblicazione di testi scientifici e per la scelta di premiati. E' lo strumento di "impulso" per consolidare i rapporti scientifici con gli altri Enti socio-assistenziali, Università, Enti Locali, Media.

Il Presidente del Comitato Scientifico è designato dal Consiglio di Amministrazione tra le figure più autorevoli nel campo scientifico. Egli coordina le attività e le funzioni del Comitato. Il Presidente ed i Membri del Comitato Scientifico non hanno diritto a compensi per l'esercizio del loro

incarico. In caso di spese sostenute, potrà esserci, dietro preventiva autorizzazione, un rimborso delle spese documentabili.

Art. 15
Volontariato

La Fondazione riconosce la funzione sociale dell'attività di volontariato e ne favorisce l'apporto ed il coordinato utilizzo nell'interesse dei propri utenti. L'attività del volontariato è regolata da apposito regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16
Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è un istituto previsto dal Decreto legislativo 231 del 2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli Enti per reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio.

La Fondazione si è dotata di tale modello di organizzazione e controllo per la prevenzione dei reati previsti dal succitato decreto e per non essere soggetta a sanzioni che coinvolgano il patrimonio dell'Ente.

L'Organismo di Vigilanza, composto da soggetti professionisti esterni, è un soggetto indipendente di controllo e verifica della piena attuazione del modello di organizzazione e controllo, nonché del codice etico.

Art. 17
Organismi di Sostegno

La Fondazione opererà per ottenere sostegno da altre Associazioni/Fondazioni/Organizzazioni ed Enti, attraverso sinergie, protocolli di intesa, cooperazioni e collaborazioni. Può promuovere la costituzione di Enti Non-profit, anche con strutture indipendenti, che riportino chiaramente nel loro statuto il sostegno ed il collegamento esclusivo alla Fondazione.

CAPITOLO III
PRINCIPI E NORME GENERALI

Art.18
Codice Etico

La Fondazione dispone di un proprio Codice Etico che tutti i dipendenti e volontari devono seguire. Codice inscindibile della Fondazione sarà quello della trasparenza, mediante l'obbligo statutario di pubblicare annualmente il bilancio dell'Ente, sia sul sito ufficiale che sull'Annuario.

In base a tale codice, sarà resa pubblica la rendicontazione delle donazioni e del 5x1000, che saranno utilizzate esclusivamente per il benessere degli accolti.

Art.19
Gestione dei servizi

L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza, anche attraverso sinergie e collaborazioni.

Art. 20

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio preventivo e consuntivo annuale.

Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro la fine dell'esercizio precedente. In esso sono indicati i preventivi di spesa e il fabbisogno finanziario delle attività della Fondazione. Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo.

I bilanci dovranno essere depositati presso la sede della Fondazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.21

Premio Fondazione Asilo Mariuccia

Per onorare la Sua Fondatrice, Ersilia Bronzini Majno, l'Ente celebra ogni anno, la ricorrenza della propria costituzione, avvenuta nell'anno 1902. Il Consiglio di Amministrazione designerà annualmente una figura preminente nel campo sociale a cui assegnare il premio.

Art.22

Scioglimento

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo, si estingue nei casi previsti dal Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'eventualità di esaurimento dello scopo statutario, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare la propria missione istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore per lo scioglimento dell'Ente e la relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre ONLUS, indicate dal Consiglio stesso, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, c.190 della L. 662/96 e successive modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.23

Norma Finale

Per quanto non contemplato nel vigente statuto, si osservano le norme previste dell'ordinamento vigente.

Dettagli sui compiti degli organi ed organismi esplicitati dal presente statuto, saranno riportati nel Regolamento Generale della Fondazione.

Il presente Statuto sostituisce la precedente edizione.

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (*dotata di certificato di vigenza fino al 4 settembre 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority*), che la presente copia (*rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis tabella B del D.P.R.*), contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 2 (due) luglio 2019 (duemiladiciannove)



Firmato digitalmente da
MONICA DE PAOLI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154



Regione Lombardia

DECRETO N. 386

Del 30/09/2019

Identificativo Atto n. 404

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA'

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO DELLA
"FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS " CON SEDE IN MILANO.

L'atto si compone di 3 pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE

RICHIAMATI:

- gli articoli 14 e seguenti del codice civile;
- l'art. 2 d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";
- l'art. 4 comma 33 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia". Attuazione del d.lgs 31 marzo 1998 n. 112";
- il d.lgs 4.12.1997 n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";

VISTO il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 6.4.2001 – 1° supplemento ordinario al n. 14 ed avente ad oggetto "Regolamento di istituzione del registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361";

CONSIDERATO che le modificazioni dello Statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e i termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica di cui agli artt. 3 e 4 del sopra richiamato regolamento regionale n. 2/2001;

VISTA la D.G.R. 16 marzo 2001, n. 3794 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del registro regionale delle persone giuridiche private;

VISTI altresì la l.r. 20/08 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

CONSIDERATO che la "Fondazione Asilo Mariuccia Onlus" con sede legale in Milano, è iscritta al registro regionale delle persone giuridiche private al numero d'ordine 1666;

PRESO ATTO:

- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Asilo Mariuccia Onlus" rep. 22981, racc. n. 11018 a rogito della dott.ssa Monica De Paoli, notaio in Milano, registrato a Milano in data 10 giugno 2019 al n. 26928 serie 1T, con la quale l'Ente ha modificato il proprio statuto;
- dell'istanza pervenuta in data 5 luglio 2019 prot. A1.2019.0276045 del 8 luglio 2019 con la quale il Presidente della Fondazione ha richiesto al Presidente della Regione Lombardia l'approvazione delle modifiche statutarie apportate;

RILEVATO che le modifiche riguardano una migliore formulazione della disciplina inerente la struttura organizzativa al fine di renderla più snella ed efficiente, rinviando la normativa di dettaglio al Regolamento generale dell'Ente;



Regione Lombardia

RITENUTO pertanto che col nuovo testo proposto l'Ente, mantiene inalterate le finalità proprie della Fondazione;

DATO ATTO che il nuovo articolato si compone di 23 articoli;

DATO ATTO che il presente procedimento si conclude il giorno 3 ottobre 2019;

RITENUTO in accoglimento dell'istanza di modifica statutaria presentata dalla Fondazione in oggetto, che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l'approvazione del presente provvedimento;

DECRETA

1. di approvare le modifiche apportate allo Statuto della "Fondazione Asilo Mariuccia Onlus", verbalizzata con atto pubblico del giorno 10 giugno 2019, rep. n. 22981, racc. n. 11018 a rogito della dott.ssa Monica De Paoli, notaio in Milano, registrato a Milano, in data 10 giugno 2019 al n. 26928 serie 1T, con la quale l'Ente ha modificato il proprio statuto, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre, ai sensi dell'articolo 4, del regolamento regionale n. 2/2001, l'iscrizione del nuovo statuto dell'ente in oggetto nel registro regionale delle persone giuridiche private;
3. di comunicare il presente atto alla Camera di Commercio e all'autorità di vigilanza e controllo, per quanto di rispettiva competenza;
4. di notificare il presente atto all'ente interessato.

IL PRESIDENTE

ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge